



## **Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio**

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt  
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

Complectens Constitutiones ab Innocentio XIII. & Benedicto XIII. editas

**Luxemburgi, 1740**

XCIV. Statuta pro Artis agrariæ sublevamine, & securitate Annonæ in  
mutationibus.

---

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74724](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74724)



1726.  
Claufulæ.

§. 6. Decernentes, præfentes Literas nostras inque eis contenta quæcumque de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, vel intentionis Nostræ, aut quocumque alio defectu notari, impugnari, invalidari, ad terminos Juris vel Facti, aut gratiæ remedium impetrari, nec sub quibusvis similibus, vel dissimilibus gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus, derogationibus, aut aliis contrariis dispositionibus, per Nos, vel Successores Nostros Romanos Pontifices, aut Sedem Apostolicam pro tempore factis, comprehendi non posse semper ab illis excipi, & quoties illæ emanabunt, toties in pristinum, & validissimum statum restitutas, repositas, & plenarie reintegratas, ac de novo semper concessas, ac perpetuo validas, & efficaces exillere, suosque plenarios effectus fortiri, & obtinere debere. Sicque & non aliter per quoscumque Judices Ordinarios, vel Delegatos quavis auctoritate fungentes, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores, ac Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinales, etiam de Latere Legatos, Vicelegatos, dictæque Sedis Nuncios, judicari, & definiri debere; & quidquid fecus super his a quocumque quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari, irritum, & inane decernimus.

§. 7. Non obstantibus quatenus opus sit, piæ memoriæ Pauli PP. V. similiter prædecessoris Nostri nonnullarum Indulgentiarum revocatione, siue moderatione, aliisque Constitutionibus, & Ordinationibus, ac Nostra, & Cancellariæ Apostolicæ regula de Indulgentiis non concedendis *ad instar*, dictæque Ordinis, etiam Juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, & consuetudinibus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§. 8. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostræ absolutionis, confirmationis, approbationis, innovationis, roboris, adjectionis, defectuum suppletionis, extensionis, ampliacionis, & Decreti infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumperit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum ejus, se noverit incursum.

Datum Romæ apud Sanctum Petrum Anno Incarnationis Dominicæ millesimo septingentesimo vigesimo sexto, quinto Nonas Martias, Pontificatus nostri anno II.

Sanctio  
pœnalis.

XCIV.

Statuuntur nonnulla pro artis Agrariæ sublevamine, & securitate Annone in mutationibus.

*Alia Statuta ad bonum Annone regimen & rei agrariæ beneficium habentur Const. ed. 1725. Olt. 15. P. 2.*

Dat. 28. Mart.  
1726. An. 2.

BENEDICTUS PAPA XIII.

*Motu proprio, &c.*

Causæ præ-  
sentis motus  
proprii.

§. 1. **E**ssendo che per veder sempre più accresciuta la proficua, e nobil'Arte Agraria colla ubertosa Cultura specialmente dell'Agro, e Distretto di Roma a comodo di tutti i Nostri sudditi, abbiamo Noi fra gl'altri ordini, e provisioni riferite nel precedente Nostro Moto proprio segnato il dì 15. Ottobre dell'anno scorso, dimostrato il Nostro paterno amore colla gratuita imprestanzza ordinata di scudi 60. mila in sollievo de' Cultori, Lavoratori, ed Affittuarj dell'Agro Romano, e di altri scudi 50 mila per li Distrittuali, ed altri di Civitavecchia, Corneto, Toscanella, Vetralla, e Piperno, benche non compresi nel sudetto Distretto, come in altro Nostro Chirografo segnato li 4. Febraro scorso, pro-

venienti dalla munificenza de' Nostri predecessori, e da sopravvanzi attinenti alla Nostra Camera, ed Annona, & accioche di questo denaro, che gratuitamente imprestarà la detta Nostra Annona, e Camera conseguisca in ciascun anno l'intiera restituzione affine di conservarlo in perpetuo per continuo impiego di questa publica utilità, senza che abbia da soggiacere a perdita, e diminuzione.

§. 2. Perciò inteso il parere di Monsignore Ansidei Arcivescovo di Damia Affessore del Sant'Offizio, di Monsignore del Palagio Prefetto dell'Annona, di Monsignore Alessandro Abbati Segretario della Congregazione da Noi deputata, e di Monsignore Fargna Affessore della medesima destinati a questo preciso effetto dall'istessa Congregazione; con questo Moto proprio, e colla pienezza della Nostra potestà, vogliamo, e comandiamo, che detta Nostra Annona di Roma per li Crediti dell'Imprestanze fatte, e che farà delli scudi 60 mila per l'Agro Romano, e delli scudi 50 mila per il Distretto, e Luoghi di sopra compresi, ed anche per altre maggiori somme, che imprestasse, debba godere tutti i Privilegj Fiscali, che gode la Nostra Camera per i Crediti, e denari Fisca'i tanto per dritto della ragion comune, quanto per uso, e consuetudine dell'istessa Camera. Dichiariamo in oltre, vogliamo, ed ordiniamo, che fatte da Monsignore Prefetto dell'Annona l'imprestanze a Padroni, Lavoratori, & Affittuarj coll'infrastrate condizioni, e cautele (salve le sigurtà & altri maggiori cautele, che ad altri effetti parerà giusto di esigere alla detta Congregazione Deputata, e a Monsignore sudetto Prefetto pro tempore) si abbia per provata la versione del denaro imprestato nella Causa, che si esprimerà, e che perciò la nostra Annona di Roma debba godere in concorso d'altri creditori tutti quei privilegj d'antiorità, pœriorità, e prelazione, che le competerebbero, se pienamente, e concludentemente avesse provata la versione nella Causa espressa, da cui l'assolviamo nel modo sopradetto, e vogliamo, che ogni Tribunale, e Giudice pronunzi, sentenzj, e diffinisca, come se tal versione fosse pienamente provata.

§. 3. Le condizioni poi, e cautele, con cui si dovranno far dette Imprestanze a i cultori de' Terreni, Lavoratori, ed Affittuarj, saranno, che le medesime Imprestanze si facciano a i Padronali dei Fondi dell'Agro Romano, colla fede dell'Agrimensore, che con giuramento attesti la quantità del Terreno ridotto a Maese colla specificazione della Contrada, e confine. A i Lavoratori poi, ed Affittuarj del medesimo Agro Romano si facciano non solo colla fede del Padrone, che attesti aver dato in Affitto, o a cultura tanto di Terreno colla specificazione parimente della Contrada, e confini, e che per il tal anno detto Lavoratore, e Affittuario ha l'obbligo di Seminare rubia..... Ma di più che il medesimo Affittuario, o Lavoratore debba esibire altra fede giurata dell'Agrimensore, il quale testifichi, che esso Lavoratore, o Affittuario abbia ridotto a maese rub..... colla specificazione della Contrada, e Confini; Se poi le fedi, che i Padroni de i Fondi, e Terreni, e gl'Agrimensori faranno come sopra si trovassero mai in tutto, o in parte non vere, e insufficienti, in tal caso vogliamo, e ordiniamo, che li detti Padroni, e Agrimensori restino per tutta l'Imprestanza fattali tenuti alla nostra Annona *æque principaliter, & in solidum* con quelli, che avranno ricevute l'Imprestanze. Vogliamo ancora, e ordiniamo, che la Nostra Annona prima di far Imprestanza a i Lavoratori, ed Affittuarj, debbano questi far precedere un'Interpellazione a i sudetti Padronali a giustificare se abbiano fatte l'Imprestanze ad essi Lavo-

Statuuntur  
ut Annona  
creditis exi-  
gendis, om-  
nibus antec-  
oritatis, &  
prelationis  
privilegiis  
gaudeat.

Decernuntur  
quædam  
pro eisdem  
securitate in  
mutationi-  
bus.

ratori;



ratori, ed Affittuarj, o pure se vogliono essi far la sudetta Imprestanza nel modo; e in quella quantità, che stabilirà Monsignore Prefetto, col quale si debba prefigere il termine di soli tre giorni, e spirato detto termine, e non dichiarando detti Padroni, che abbiano fatta detta Imprestanza, ne di volerla fare, in tal caso vogliamo, che la detta Nostra Annona senza altro consenso delli stessi Padroni, sia preferita sopra tutto il Grano, Biade, o altro, che si raccorrà nelle Maesi seminate da detti Affittuarj, o Lavoratori coll'ajuto di dette Imprestanze, o si ritrovi nell'Ara, o sia stato condottato fuori del medesimo Fondo, o Terreno, e collocato in altri Granari. Vogliamo finalmente, ordiniamo, e comandiamo, che la Nostra Annona per l'Imprestanze fatte sopra li Grani, e raccolte coll'ajuto di esse sia preferita anche a i Fornari Creditori per prezzo di Pane ogni volta, e quando non giustificino, che il Pane sia stato somministrato per la medesima raccolta, nel qual caso, solamente intendiamo restino fermi i loro Privilegj, come di ragione; Quando poi non giustificino, che detto Pane sia stato somministrato per la medesima raccolta, in tal caso dichiariamo, che i loro Crediti per prezzo come sopra di Pane, che apparisca somministrato per gl'anni antecedenti, vogliamo, ed ordiniamo non gli suffraghino in pregiudizio, e concorso della Nostra Annona, a quali per cio espressamente, e generalmente per l'effetto sudetto però solamente, e nei termini sopra riferiti deroghiamo, ed in specie a quelli concessi sopra detta prelazione dalla fa. me. di Gregorio XIII., che incomincia -- *Sicut accepimus* -- e di Sisto V. che incomincia -- *Celestis Pater* -- e di Urbano VIII., come anche ad altre concessioni di Nostri predecessori ancorchè avessero bisogno di special menzione.

§. 4. Per ultimo vogliamo, ed ordiniamo, che le sudette Preordinazioni, e Provedimenti abbiano luogo rispetto a i Patronali delle Tenute, Campi, e Casali, loro Lavoratori, Affittuarj, e Cultori de' Terreni dell'Agro Romano; Rispetto poi a i Padroni, Lavoratori, Affittuarj, e Agricoltori del Distretto, e Luoghi come sopra compresi, vogliamo, che adempite le sudette condizioni goda la Nostra Annona, e per essa li Commissarj Locali l'istessi Privilegj, e prelazione di sopra specificate. Dichiariamo in oltre, che sotto questo Nostro Moto proprio intendiamo compresi, conforme Noi coll'istessa Nostra piena, ed assoluta potestà ( a causa di dette Imprestanze ) comprendiamo universalmente tutti i Padroni, e Possessori ( per qualsivoglia titolo ) di esse Tenute, Terreni, Campi, e Casali, dell'Agro Romano, e Distretto tanto secolari, che Ecclesiastici, e Regolari anche delle undeci Congregazioni, Compagnia di Gesù, S. Offizio, Officiali, e Ministri, che esercitano qualunque autorità, e potestà, anche li Reverendissimi Cardinali della S. R. C. Legati a Latere, Vescovi, Arcivescovi, Patriarchi, Abbat, Camerali, e tutti gl'altri, che avessero necessità di special menzione, quali vogliamo si abbiano qui per espressi, come pure tutti i Monasteri, Ospedali, Archiofpedali, Luoghi pii, Chiese, Abazie, Basiliche, Capitoli, Collegiate, Archiconfraternite; Feudatarj, Censuarj, Duchi, Principi, Marchesi, Conti, Baroni, tanto mediatamente, che immediatamente soggetti alla Santa Sede Apostolica, ed altri di qualsivoglia stato, grado, condizione, e di qualsivoglia autorità, e Dignità con derogare, conforme deroghiamo universalmente a tutti, e singoli privilegj, esenzioni, ed immunità concesse per lettere Apostoliche, anche consistorialmente per Breve, o di Moto proprio, benché con titolo one-

roso, quali tutti per l'effetto sudetto d'adesso in perpetuo rivochiamo, cassiamo, abroghiamo, ed annulliamo, essendo tale la mente, e volontà Nostra espressa, e che così, e non altrimenti debba giudicarsi, diffinirsi, ed interpretarsi dalla sudetta Congregazione da Noi deputata *pro Annona, & re Agraria bene gerenda* nel precedente Nostro Moto proprio, alla quale concediamo giurisdizione, e facoltà di giudicare privatamente a qualsivoglia Tribunale, o Giudici, togliendo Noi ad essi tutte le facoltà, ed autorità di diffinire, ed interpretare diversamente, e le medesime facoltà, autorità, e giurisdizioni unicamente spettino alla medesima Congregazione, volendo anche, e decretando, che il presente nostro Moto proprio benché non ammesso, nè registrato in piena Camera, e ne' suoi libri a tenore della Bolla di Pio IV. de registrandis, vaglia, ed abbia sempre il suo pieno effetto, esecuzione, e vigore colla nostra semplice sottoscrizione, nè se gli possa opporre di surrezione, orrezione, nè di verun altro vizio, o difetto della nostra volontà, ed intenzione. Dato dal Nostro Palazzo Apostolico in Vaticano questo di 28. Marzo 1726.

BENEDICTUS PAPA XIII.

Conceditur Prioribus Generalibus Eremitarum S. Augustini facultas creandi Magistros 50. in Provinciis Italiae; 40. dumtaxat extra Italiam.

XCV.

De promotione ad Magisterium vide Urban. VIII. Const. ed 1625., Apr. 24. P. 3.

BENEDICTUS PAPA XIII.

Dat. 6. Mail  
1726. Ann. 2.

Ad perpetuam rei memoriam.

§. 1. **C**upientes, ut debitus virtutis hujusmodi Religiosis Ordinis Fratrum Eremitarum Sancti Augustini, qui in artibus & Sacrae Theologiae studiis cursum perfecerunt, ac alias digni, & idonei sunt, tribuatur, ut nimirum alii ipsorum exemplo ad sacrarum literarum studia in dies magis, ac magis excitentur, supplicationibus dilecti Filii Fulgentii Bellelli Procuratoris Generalis ejusdem Ordinis in Sacra Theologia Magistri nomine Nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, futuris Prioribus Generalibus Ordinis praedicti, ut in Provinciis, & Congregationibus Italiae, aliisque ei adjacentibus quinquaginta Ordinis hujusmodi Professores, qui probitatis, & doctrinae laudibus praesulgeant, & quinquennio Regentis munus obierint, vel in principalioribus ejusdem Italiae Civitatibus verbum Dei decennio cum plausu, iustaque fama praedicaverint, aliisque omnibus qualitatibus in promovendis ad Magisterii gradum per Apostolicas, & Ordinis praedicti Constitutiones, atque Capitulum Generalium illius Definitorum, necnon statuta, & consuetudines, ac usus earum Provinciarum requisitis praediti esse debeant, quique servata regularis disciplinae observantia in eorum ordine morum probitate, aliisque virtutibus dotati adeo laudabiliter vixerint, ut aliis non minus vitae innocentia, quam doctrina docendi habiles sint, & idonei, & dummodo ipsi promovendi praevio rigoroso examine coram iisdem Prioribus Generalibus modo, & forma quibus in Alma Urbe Nostra fieri solet, faciendo, ad hoc idonei reperiantur. Praeterea in aliis extra Italiam ejusdem Ordinis Provinciis, alios quadraginta dumtaxat similiter Ordinis praedicti professores omnibus qualitatibus, etiam per Apostolicas, & dicti Ordinis Constitutiones, necnon Constitutiones, consuetudines, & usus earum Provinciarum requisitis praeditos, & dummodo pariter ipsi promovendi praevio rigoroso examine

Preces Procuratoris Generalis.

Concessio praed. facultatis in perpetuum, quibusdam tamen adjectis conditionibus servandis.

Clausula  
peculiares.